



COMUNE di ROSSIGLIONE

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

Legge 4 gennaio 1990 n. 1
Legge Regionale 2 gennaio 2003 n. 3

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale, ovunque sia esercitata, anche a titolo gratuito l'attività di estetista.

Art. 2 – Definizione e limiti all'attività

1. L'attività di estetista consiste nel fornire prestazioni con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche e con l'applicazione di prodotti cosmetici, volte a migliorare, proteggere l'aspetto estetico e mantenere la superficie del corpo umano nelle migliori condizioni mediante l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3 –Svolgimento dell'attività

1. L'attività oggetto del presente Regolamento può essere esercitata:
 - ◆ In locali che rispondano ai requisiti di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - ◆ Presso il domicilio dell'esercente, qualora i locali siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 17, siano distinti e separati da quelli adibiti ad abitazione ed a condizione che siano consentiti i controlli da parte delle autorità competenti.
2. E' consentito, limitatamente al tempo richiesto per la prestazione, esercitare l'attività presso il domicilio del cliente, alla sola ed esclusiva condizione che sia esercitata da titolari, collaboratori, soci, dipendenti di imprese già autorizzate ad esercitare in sede fissa nei termini e modi previsti dal presente Regolamento, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo, in occasione di particolari cerimonie o a favore di persone immobilizzate o con ridotte capacità motorie.
3. Sono assoggettati ad autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti svolti presso alberghi, palestre, clubs, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuate a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.
4. **Ai sensi dell'Art. 7, Comma 1 della legge 4.1.90 n.1, le imprese artigiane autorizzate allo svolgimento dell'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio né di comunicazione di inizio attività ai sensi del D.L.vo 114/1998.**

CAPO II – AUTORIZZAIONE

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata, dal Responsabile del Servizio competente per materia, all'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7 e dopo l'esito favorevole degli accertamenti igienico sanitari di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale..

Art. 5 – Domanda

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, deve essere presentata su carta legale e deve contenere:
 - a. Le generalità del titolare dell'impresa (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua abituale residenza, il domicilio (Comune ove ha l'iscrizione anagrafica); per le imprese societarie tali dati devono riferirsi alla persona alla quale è affidata la direzione dell'azienda;
 - b. L'attestazione della qualificazione professionale di titolare o della maggioranza dei soci o del direttore dell'azienda;
 - c. Copia autentica dell'atto costitutivo della società
 - d. La certificazione della qualificazione professionale:
 - ◆ Del richiedente se trattasi di impresa individuale;
 - ◆ Del socio o dei soci se trattasi di società artigiana;
 - ◆ Del direttore se trattasi di società non artigiana;
 - ◆ Da tutti i soci prestatori d'opera se trattasi di società di fatto;
 - ◆ La località e l'indirizzo esatto ove si intende svolgere l'attività;
 - ◆ La dichiarazione attestante l'idonea destinazione d'uso dei locali;
 - ◆ Planimetria, redatta da tecnico abilitato, dell'esercizio in duplice copia, in scala 1/100, con l'indicazione e la destinazione dei singoli vani, la loro altezza e superficie e la disposizione degli arredi;
 - ◆ Relazione, in duplice copia, sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, nonché indicante il numero dei posti di lavoro, l'elenco dei macchinari, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici che si intendono usare;

Art. 6 –Esposizione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta, in modo ben visibile, nel locale destinato all'attività, ed essere esibita per richiesta dei preposti ai controlli.
2. Chi esercita l'attività nelle forme previste all'art. 3, deve essere munito di copia fotostatica dell'autorizzazione ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 7 – Commissione consultiva

1. Con apposita Determinazione il Responsabile del Servizio competente per materia nomina una Commissione consultiva così composta:
 - ◆ Dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - ◆ Da tre segretari, espressione del settore estetico, delle Associazioni degli Artigiani firmatarie del C.C.N.L. e presenti nel CNEL;
 - ◆ Da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - ◆ Dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell U.S.L. o da un suo delegato;
 - ◆ Dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
 - ◆ Dal rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un artigiano della categoria residente nel Comune e designato dalla stessa Commissione;
 - ◆ L'Ufficio di Segretario della Commissione è espletato da un dipendente della ripartizione amministrativa designato dal Capo Ripartizione
2. In caso di mancata designazione e/o parziale designazione da parte degli enti e/o delle associazioni nominati al comma precedente, la commissione sarà composta dai membri designati.

Art. 8 – Compiti della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - ◆ Domande di nuove autorizzazioni
 - ◆ Domande di trasferimento di esercizi esistenti;
 - ◆ Domande di modifica o di aggiunta di nuova tipologia in esercizio esistente;
 - ◆ Sospensione dell'attività per un periodo superiore ai sei mesi nell'arco di un anno solare;
 - ◆ Revoca dell'autorizzazione;
 - ◆ Domande di subingresso in esercizio esistente solo se sono richieste modificazioni all'autorizzazione preesistente.

Art. 9 – Funzionamento della Commissione consultiva

1. La Commissione deve essere convocata, per iscritto, almeno 5 giorni prima della riunione
2. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Inizio attività

1. Entro 40 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario dovrà produrre apposita certificazione di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese per i non artigiani.

Art. 11 – Modifiche

1. Le modifiche sostanziali dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente per l'apertura dell'esercizio, devono essere preventivamente autorizzate, sentito il parere del competente servizio della A.S.L.
2. Le modifiche che attengano all'assetto edilizio – urbanistico del locale, sono subordinate all'attivazione e all'esito positivo delle procedure previste per tale materia.

Art. 12 – Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione deve consegnare entro 60 giorni il titolo autorizzativo al competente ufficio comunale.

Art. 13 – Trasferimento della titolarità

1. Chi intende succedere in attività esistente e regolarmente autorizzata, ha diritto ad ottenere una nuova autorizzazione alla condizione di essere in possesso della qualificazione professionale e alleggi alla domanda copia del contratto di cessione di azienda.
2. In caso di morte o di invalidità permanente o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
3. decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Art. 14 – Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in locali diversi da quelli originariamente autorizzati, devono presentare domanda osservando tutte le norme previste dal presente regolamento.
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 7, autorizza il trasferimento dell'attività in altri locali anche in deroga ai limiti fissati per la distanza minima fra attività uguali di cui al successivo art. 15; la distanza della nuova sede dell'esercizio non può comunque essere inferiore ad un decimo della distanza determinata ai sensi dell'art. 15 in via generale.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, i locali devono avere idonea destinazione d'uso in relazione sia alla normativa specifica del settore, sia alla normativa edilizia urbanistica.

CAPO III – DISTANZE

Art. 15 - Criteri per la determinazione della distanza minima tra i centri estetici

- 1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove imprese di estetica sono rilasciate:**
 - a) quando risulta una distanza di almeno 500 mt. tra il nuovo centro estetico e quelli preesistenti più vicini. Tale distanza è accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra l'ingresso della sede richiesta e quelli dei centri estetici in zona;**
 - b) Il numero degli addetti ritenuti teoricamente necessari in relazione alla popolazione residente è pari ad 1 addetto ogni 1500 persone o frazione di 1500; tale parametro sarà tenuto quale elemento di riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità autorizzativa.**

- 2. Sono considerati addetti:**
 - ◆ il titolare della autorizzazione;**
 - ◆ i soci che prestano la loro opera con qualificazione professionale conseguita ai sensi della legge 04.01.90 n. 1, in caso di società avente i requisiti previsti dalla legge 443/85;**
 - ◆ i dipendenti con qualifica contrattuale, esclusi gli apprendisti;**
 - ◆ i collaboratori familiari;**
 - ◆ la persona responsabile dei trattamenti estetici in caso di società non avente i requisiti previsti dalla legge 443/85;**

- 3. I dati relativi alla popolazione si intendono riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione ed esame della richiesta.**

CAPO IV – NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 16 – Idoneità igienico sanitaria

1. Per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento degli esercizi esistenti ed ogni qualvolta siano apportati dei nuovi cambiamenti rispetto alle condizioni oggettive precedentemente autorizzate, deve essere richiesta la dichiarazione d'idoneità igienico sanitaria.
2. Le domande tendenti ad ottenere la dichiarazione di idoneità igienico sanitaria devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:
 - a. Le generalità complete del richiedente;
 - b. Tutte le indicazioni utili ad individuare l'esatta ubicazione dell'esercizio;
 - c. Planimetria, redatta da tecnico abilitato, dell'esercizio in duplice copia, in scala 1/100, con l'indicazione e la destinazione dei singoli vani, la loro altezza e superficie e la disposizione degli arredi;
 - d. Relazione, in duplice copia, sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, nonché indicante il numero dei posti di lavoro, l'elenco dei macchinari, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici che si intendono usare;
 - e. Le modalità di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti.

Art. 17 – Norme igienico sanitarie

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo e la responsabilità di osservare le norme igieniche anche nel caso che la loro applicazione sia affidata a personale dipendente
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere un'altezza non inferiore a metri 2,70 e una superficie finestrata non inferiore ad 1/8 del superficie del pavimento. Le finestre devono essere dotate di apertura a vasistas. In caso di superficie finestrata inferiore i locali devono essere dotati di estrattore meccanico tale da garantire un adeguato ricambio dell'aria. Detto impianto deve essere corredato di scheda tecnica redatta da personale qualificato e deve essere sottoposto alla valutazione dell'autorità sanitaria.
3. I locali, compresi i box, quelli accessori ed i pavimenti, devono essere, anche mediante rivestitura, di materiale impermeabile e lavabile e, comunque, tali da consentire la pulizia e al disinfezione più completa sino ad un'altezza di almeno 2 metri dal pavimento.
4. I locali devono essere suddivisi in box; ogni box deve avere una superficie minima non inferiore a 4 mq; in ogni singolo box può essere effettuata una singola attività.
5. I locali di lavoro devono essere dotati di lavandini fissi in maiolica, o materiale simile, con erogazione di acqua potabile calda e fredda.
6. Ogni esercizio deve essere dotato di idoneo servizio igienico munito di antibagno e provvisto di rubinetto con comando non manuale, distributore di sapone, asciugamani a perdere.

7. Tutti gli esercizi disciplinati dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata, nonché di un recipiente, con le stesse caratteristiche, per la raccolta delle immondizie; devono essere altresì dotati di un armadio con sportelli chiudibili per la biancheria pulita.
8. la dotazione di asciugamani e biancheria deve essere tale da consentire il cambio ad ogni prestazione.
9. L'arredamento deve essere tale da consentire la completa pulizia giornaliera, nonché una periodica disinfezione.
10. Ogni esercizio deve essere dotato di armadietto contenente materiale di pronto soccorso
11. I locali, ivi compresi quelli annessi a dove si effettua il servizio, devono essere tenuti puliti e, periodicamente, disinfettati.
12. Gli attrezzi usati, in genere, devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura e utilizzo la richieda, dopo ogni servizio devono essere lavati, asciugati e sterilizzati con idonee soluzioni ed apparecchiature ad ultrasuoni o raggi ultravioletti.
13. Le attrezzature da taglio, ove utilizzate, tenuto anche conto dei cicli di sterilizzazione, devono essere tali da consentire l'utilizzo di lame monouso e in numero adeguato, onde permettere sempre l'impiego di materiale sterilizzato.
14. I prodotti usati devono essere rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia; nel caso siano utilizzati prodotti le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, i locali devono essere rapidamente e abbondantemente areati

Art. 18 – Idoneità sanitaria del personale

1. Il personale di lavoro e di assistenza, comunque addetto all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciata dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. I libretti di idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio dell'attività devono essere custoditi dal titolare dell'autorizzazione ed esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente.
3. I libretti di idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio dell'attività devono essere rinnovati biennialmente.
4. Il personale di lavoro e di assistenza, comunque addetto all'esercizio dell'attività, deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con particolare riguardo alle mani ed alle unghie; prima di ogni servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
5. Il personale di lavoro e di assistenza, comunque addetto all'esercizio dell'attività, deve indossare abiti da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di nettezza; gli abiti da lavoro devono essere riposti in idonei armadi a doppio scomparto, facilmente lavabili e disinfettabili.

CAPO V – ORARI E TARIFFE

Art. 19 – Orari

1. L'orario giornaliero e le giornate di chiusura saranno stabilite con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.
2. Il cartello orario deve essere preventivamente vidimato dal competente ufficio comunale e apposto in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 20 – Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre il cartello indicante le tariffe praticate, in maniera ben visibile al pubblico.

CAPO VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 – Controlli

1. Gli Enti preposti alla vigilanza possono accedere, per opportuni controlli, in tutti i locali, ivi compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolge l'attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 22 – Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o reato contro altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 8 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 50;
 - ◆ da € 50,00 a € 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l'esposizione dell'avviso richiamante l'attenzione sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti;
 - ◆ da € 100,00 a € 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;
 - ◆ da € 150,00 a € 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico sanitarie.

Art. 23 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al presente regolamento, può essere sospesa per violazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.
2. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da 30 giorni a 180 giorni in caso di recidiva delle violazioni di cui al precedente art. 22. Per recidiva si intende la contestazione di tre delle violazioni di cui sopra in ciascun anno solare.
3. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
4. La mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione sarà dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - ◆ Il titolare non inizia l'attività entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - ◆ L'attività sia sospesa per un periodo superiore ai 60 giorni senza il preventivo benestare dell'Autorità comunale.
6. I provvedimenti relativi ai commi precedenti sono notificati entro 60 giorni al titolare.

Art. 24 – Provvedimento di urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti, per le quali l'irrogazione è disposta dal Capo Ripartizione, il Sindaco adotta Ordinanze con tingibili e urgenti ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L 08/06/90 n. 142, in materia di igiene e sanità, con provvedimento motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali provvedimenti, in ragione della specificità del singolo caso di specie possono consistere nella chiusura dell'esercizio, nella sospensione della licenza, nell'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse, nell'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, e/o in qualunque altra misura ritenuta necessaria ed idonea alla tutela della salute pubblica. Tali ordinanze, qualora non spontaneamente eseguite, concretizzano illecito penale e sono comunque eseguite in danno dell'intimato.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. Nel caso in cui le imprese non rispondano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, salvo che ciò non costituisca pregiudizio per l'igiene e la sicurezza, devono apportare gli adeguamenti necessari entro un termine massimo di dodici mesi

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, sarà depositato presso la Segreteria comunale e affisso all'Albo Pretorio comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi.
2. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui sopra.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.